



***Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
2026 - 2028***

a cura dell'RPCT Ing. Gaetano Consalvo

***Piano aggiornato al PNA 2025 approvato con Delibera ANAC n. 19 il 28
gennaio 2026***

INDICE

PREMESSA

I PARTE

- 1. DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI**
- 2. CONTESTO ESTERNO**
- 3. CONTESTO INTERNO**
- 4. MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO**
- 5. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
- 6. MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

II PARTE

SEZIONE TRASPARENZA

QUALITA' DEI DATI PUBBLICATI

ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

PRIVACY E RISERVATEZZA

ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/16 di riforma del d.lgs. n. 33/13 è stato riformulato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa, come risulta dall' art 1 c. 2 bis della L. n. 190 /12 e dall' art 2 bis del d.lgs. n. 33/13, oltre al fatto che importanti disposizioni sono state, poi, introdotte con il d.lgs. n. 175/16, recante il c.d. Tusp, cui il dlgs. n. 33/13 fa rinvio per la definizione di società in controllo pubblico, quotate e in partecipazione pubblica.

Per la redazione del presente documento si conferma la scelta di adottare un documento unitario distinto dal Modello di organizzazione e gestione della società, costruito sulle indicazioni contenute nel PNA 2019 e dai suoi allegati, in particolare dall' allegato 1), che oggi rappresenta l' unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell' aggiornamento PNA 2015 anche alla luce della loro approvazione asincrona e delle modifiche apportate dalla stessa l. n. 190/12 prima e dalla l. spazza-corrotti (l. n. 3/2019) poi, sulle norme che disciplinano il fenomeno corruttivo in ambito privato e quindi sulle norme del d.lgs. n. 231/'01.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, già rivisto negli anni addietro nella sua struttura, viene confermato anche nell'anno 2026 ed in parte qua integrato mantenendone la stessa impalcatura in ragione tanto dei risultati conseguiti nel tempo quanto della facilità di comprensione del documento.

Il presente aggiornamento rinviene dalla necessità di dover dare attuazione alle novità contenute nel nuovo PNA approvato il 28 gennaio con Delibera ANAC n. 19 e alle Delibere ANAC in tema di inconferibilità/ incompatibilità, whistleblowing, trasparenza e codice di comportamento.

Come detto sopra, la Società dispone di un MOG indipendente dal presente Piano anticorruzione consultabile al seguente link: <https://consac.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/codice-etico-e-di-comportamento-aziendale-1.html> .

I PARTE

ART 1

DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

In ottemperanza all'art. 1 comma 8 della L.190/2012, nella parte in cui prevede che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*, il C.d.A. con delibera n. 1 del 15 gennaio 2026 ha stabilito gli obiettivi strategici di seguito richiamati:

- a) **Prevenzione della corruzione:** *Adeguamento e coordinamento alla disciplina recata dalle nuove linee guida ANAC approvate con Delibera n. 478 il 26 novembre 2025 e aggiornamento della Direttiva ad hoc.*
- b) **Trasparenza:** *Informatizzazione delle nuove Sezioni della Società Trasparente e adeguamento della precitata sezione alla Delibera n. 495/24 modificata dalla Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 con verifica straordinaria delle sottosezioni oggetto di modifica e pubblicazione del verbale in trasparenza.*

ART 2

CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo: quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

La realtà esterna non sembra allo stato costituire un ostacolo all'attività della società.

Nella Relazione della DIA relativa all'anno 2024 si legge che: *“nella provincia di Salerno, il fenomeno camorristico è influenzato dalla contiguità con le aree napoletane e calabresi. I clan locali, un tempo subordinati alle organizzazioni napoletane, hanno acquisito una maggiore autonomia operando in modo orizzontale. Qui prevalgono attività illecite come il traffico di droga, le estorsioni, l'usura e l'infiltrazione nelle attività imprenditoriali e negli appalti pubblici...”*

Prosegue la relazione *“La provincia di Salerno si distingue per una notevole eterogeneità geografica, accompagnata da specificità socio-economiche che, storicamente, hanno influenzato e continuano a modellare in modo evidente i fenomeni criminali locali. La prossimità territoriale con l'area napoletana, in particolare quella vesuviana, nonché con la Calabria e la Basilicata, unita alla prospera economia del territorio – dove si alternano rilevanti poli industriali e zone ad alta vocazione turistica – attira le ambizioni di gruppi delinquenziali provenienti da altre regioni. Questi tentano di infiltrarsi nel contesto salernitano, stringendo alleanze con la criminalità locale ...*

La relazione per intero è consultabile al seguente link:
<https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/2025/relazione-sullattivita-svolta-e-risultati-conseguiti-nel-2024/>

A pag. 139 si legge che: *“il Cilento costituisce il quarto contesto territoriale della provincia di Salerno ove, allo stato, non emergerebbero evidenze circa la presenza di organizzazioni camorristiche autoctone”.*

Per tali motivi, allo stato attuale, l'attività espletata dalla Società non desta preoccupazione.

ART 3

CONTESTO INTERNO



Il contesto interno della società si caratterizza per la presenza in dotazione organica delle seguenti figure:

I principali attori interni impegnati nella strategia di lotta alla corruzione sono:

1) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con delibera n. 54 del 19 dicembre 2025 del C.d.A. è stato nominato l'ing. Gaetano Consalvo nuovo RPCT della società.

All' RPCT sono assegnati compiti previsti dall'art. 1 comma 7, 8, 9, 10, 14 della L.190/2012, art. 5 e 43 del Dlgs 33/2013, art. 5 del DPR 62/2013, unitamente alla disciplina recata nel Dlgs 39/2013 e Legge Severino al cui contenuto si rimanda.

Tutti i compiti, le funzioni dell'RPCT sono meglio declinati nella Delibera ANAC n. 840 del 2/10/2018

2) Dirigenti/Responsabili di settore della Società, pubblicati nella Sottosezione Personale, sono individuati quali Referenti del RPCT.

Essi svolgono attività di mappatura dei processi, effettuano verifiche sul proprio personale per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, segnalano al RPCT situazioni di illiceità. I loro nominativi sono pubblicati nella sottosezione della sezione Società Trasparente consultabile al seguente link:

<https://consac.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/personale/titolari-di-incarichi-dirigenziali.html> .

3) Il C.d.A.

Il C.d.A. di Consac Gestione Idriche Spa è l'organo di indirizzo che nomina direttamente e/o per delega al Direttore Generale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

Il C.d.A. approva il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

La composizione del C.d.A. è pubblicata in Società Trasparente al seguente link: <https://consac.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html>

4) I Dipendenti di Consac ed i Collaboratori e consulenti.

I dipendenti di Consac Gestioni Idriche Spa ed i collaboratori a qualsiasi titolo nonché i soggetti titolari di incarichi e consulenti svolgono i seguenti compiti:

I Dipendenti di Consac Gestioni Idriche Spa

- Osservano le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT
- Segnalano disfunzioni in ordine alla attuazione della L. n 190/12 secondo Regolamenti ANAC nn. 328/329 e 330 del 29 marzo 2017 (recentemente modificati dalle Delibere nn. 449/450/451 dell'11 novembre 2025)
- **Segnalano all' RPCT ex d.lgs. n. 24/23 violazioni del diritto nazionale e dell'unione europea**
- Segnalano casi di personale conflitto di interesse (ex art 6 bis l. n. 241/'90 e art 6 e7 del D.P.R. n. 62/13 **modificato dal DPR n. 81/23**)

I Consulenti e Collaboratori

- Osservano le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT/gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
- Segnalano disfunzioni in ordine alla attuazione della L. n 190/12 secondo Regolamenti ANAC nn. 328/329 e 330 del 29 marzo 2017 (recentemente modificati dalle Delibere nn. 449/450/451 dell'11 novembre 2025)
- **Segnalano violazioni del diritto nazionale e dell'unione europea ai sensi del d.lgs. n. 24/23.**

ART 4

MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

La mappatura dei processi costituisce il *Pilastr*o fondamentale su cui si regge l'intera impalcatura del PTPCT.

Tuttavia, al momento del presente aggiornamento, nonostante le istanze di sollecito presentate agli uffici, solo la struttura Procurement, che si occupa di appalti pubblici, ha provveduto a consegnare una mappatura dei processi di sua competenza. **(All. 1- Mappatura parziale dei processi.pdf)**

Sarà cura dell'RPCT insistere nei prossimi mesi nella richiesta di tale attività agli uffici.

ART 5

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche dianzi riportate. Di seguito sono riportate prima le misure che sino ad oggi hanno trovato concreta attuazione e subito dopo quelle di nuova introduzione destinate insieme alle prime a trovare concreta attuazione nel corso dell'anno 2026:

M01) Trasparenza;

M02) Codice etico e di Comportamento;

M03) Conflitti di interessi;

M04) Whistleblowing;

M05) Formazione;

M06) Rotazione ordinaria e straordinaria;

M07) Monitoraggio dei termini del procedimento- Rispetto dei tempi di pagamento;

M08) Cause di inconferibilità/ incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice amministrativo di cui al d.lgs. n. 39/13;

M09) Divieto di pantouflage;

M10) RASA.

In considerazione delle novità normative e degli atti di indirizzo adottati dall'ANAC recentemente, per l'anno in corso saranno introdotte come misure di prevenzione sia quella relativa alle *cause di inconferibilità/ incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice amministrativo* di cui al d.lgs. n. 39/13 che la misura relativa al *divieto di pantouflage* e in aggiunta sarà introdotta *la verifica periodica dei dati inseriti su AUSA* da parte dell'RPCT in ragione di quanto richiesto da parte dell'Anac nella Relazione annuale predisposta in ossequio al comunicato del Presidente del 10 dicembre 2025.

Le misure di prevenzione c.d. generali trovano diretta applicazione su tutti i processi mappati.

M01) La Trasparenza (Obiettivo strategico 2026)

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il D.lgs. 33/2013 prima, il Dlg. 97/2016 e la delibera A.N.AC. 1310/2016 poi, regolamentano tale azione, rendendolo di fatto strumento operativo strategico come attività preventiva per la corruzione. Tuttavia, il PNA 2022 prima con l'allegato 2) poi l'allegato 3) all'aggiornamento 2024 al PNA 2022 ne hanno modificato il contenuto della precitata Delibera operando un distinguo a seconda delle dimensioni dell'ente, divenendo nel tempo documenti di riferimento. La società ha adottato la nuova griglia relativa agli obblighi di pubblicazione, recependo le modifiche apportate dalle Delibere ANAC n. 481 e 497 del 3 dicembre 2025.

La griglia è consultabile al seguente link: <https://consac.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html> .

Per tali motivi, Dirigenti, Quadri, Responsabili di settore, sono nominati responsabili delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza.

Nel corso dell'anno 2025 sono state effettuate verifiche al fine di garantire l'adeguatezza del sito Società Trasparente alle prescrizioni recate nella Delibera Anac n. 192/2025. L' RPCT ha effettuato verifiche in maniera indipendente per monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione come risulta dai verbali di verifica straordinaria disponibili al seguente link: <https://consac.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html>.

Per tali motivi, anche per l'anno in corso, l'RPCT provvederà ad effettuare verifiche per verificare se la sezione Società Trasparente risulta conforme a tutte le indicazioni contenute sia nella parte speciale del PNA 2025 approvato con Delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026 e sia alle delibere sempre dell'Autorità sopra richiamate, soprattutto in considerazione delle indicazioni fornite dall' ANAC nell' ultima Delibera n. 168 del 15 aprile 2026.

In considerazione delle modifiche apportate dall' ANAC al contenuto di 2 su 3 schemi di pubblicazione (è rimasto invariato solo il contenuto della sottosezione organizzazione) con Delibera n. 481 il 3 dicembre 2025 di modifica della Delibera n. 495/24, è stato scelto l'obiettivo strategico richiamato sotto forma di azione da intraprendere in concreto per l'anno 2026.

Azioni da intraprendere:

Anno 2026: *Informatizzazione delle nuove Sezioni della Società Trasparente e adeguamento della precitata sezione alla Delibera n. 495/24 modificata dalla Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 con verifica straordinaria delle sottosezioni oggetto di modifica e pubblicazione del verbale in trasparenza*

Anno 2027: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.08.2027 su almeno 5 Sezioni della Società Trasparente ed una obbligatoria su bandi di gara e contratti. *Verifica della presenza della data di pubblicazione e adeguatezza dei dati pubblicati in ossequio alla Delibera Anac n. 497 del 3 dicembre 2025 (avvio sperimentazione dal 5 gennaio 2027).*

Anno 2028: *Aggiornamento in base alle risultanze dei controlli e dei nuovi schemi di pubblicazione introdotti da Anac nell'anno 2027.*

M02) Il Codice etico e di comportamento

Il codice di comportamento ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con una nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC ha di fatto previsto puntando su cinque capisaldi di base oggetto del Codice cui si aggiunge un elemento di novità rispetto al passato ovvero:

- Conflitto di interessi (richiamato nell'obiettivo strategico del 2021);
- Correttezza e buon andamento del servizio;
- Collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di mala-administration;
- Comportamento nei rapporti tra privati;
- Comportamento nei rapporti con il pubblico.

L'elemento di novità è dato dalla definizione del Decalogo dei Comportamenti speciali afferente la enucleazione di comportamenti specifici ed ulteriori che devono essere assolti dai dipendenti che lavorino nelle aree esposte al rischio corruttivo di maggior importanza.

Con Delibera del Direttore Generale del 14 novembre 2024 è stato approvato il nuovo Codice di Comportamento adeguato alla recente novella legislativa e reso in Società Trasparente al link: <https://consac.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/dati-ulteriori.html>.

Tuttavia, a seguito della entrata in vigore della nuova linea guida sul Whistleblowing n. 478 del 26 novembre 2025 è destinato ad essere nuovamente aggiornato al fine di recepirne le novità.

Il Codice si applica ai dipendenti ed a tutti i soggetti che a vario titolo entrano in contatto con l'Amministrazione.

Azioni da intraprendere nel triennio:

Anno 2026: aggiornamento del codice etico e di comportamento ai doveri connessi alle tutele da assicurare in materia di whistleblowing. **Coordinamento con la Misura MG 4.**

Anno 2027: Avvio dei controlli a campione in corso di anno da parte del RPCT - almeno uno - e sensibilizzazione della disciplina comportamentale.

Anno 2028: Attivazione di percorsi formativi sulle novità del codice di comportamento in rapporto alla cybersicurezza, GDPR, whistleblowing.

M03) Il conflitto di interessi

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. *La disciplina è richiamata all'art. 6 bis della L.241/90, art 6 e 7 del DPR n. 62/13 modificato dal DPR n. 81/23 e all'art. 16 del Dlgs 36/2023.*

Azioni da intraprendere:

Anno 2026: Verifica nell'ambito dei controlli interni dell'attestazione di assenza di conflitti negli atti di conferimento degli incarichi legali entro il 30 novembre 2026. Richiesta attestazione dei rapporti di debito e credito ai Dirigenti entro il 30 maggio 2026 e verifica su 1 comunicazione acquisita.

Anno 2027: Richiesta dell'attestazione dei rapporti di debito credito dai responsabili di procedimento che operano in aree a rischio e verifica di 2 comunicazioni acquisite.

Anno 2028: *Conferma della misura nel 2027* e verifica su 3 comunicazioni acquisite.

M04) Il Whistleblowing (obiettivo strategico 2026)

La regolamentazione del whistleblowing è stata introdotta dall'art. 54-*bis* del D.lgs. 165/2001, che disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o, ancora, all'Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese.

Con riferimento al settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017, che, oltre a riformare il sopracitato art. 54-*bis*, aveva, altresì, previsto che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi *ex* D.lgs. 231/2001 si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per la segnalazione effettuata.

Il D.lgs. 24/2023 ha, tuttavia, abrogato le sopracitate disposizioni e imposto una rilettura della disciplina, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela.

E' mutato, infatti, non solo l'ambito soggettivo delle segnalazioni e quindi i soggetti tutelati dalla nuova normativa, ma anche l'ambito oggettivo, corrispondente a cosa può oggi essere oggetto di segnalazione, (si rinvia all'art 1 e 3 del d.lgs. n. 24 /2023).

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC o il ricorso alla divulgazione pubblica, fermo restando che è sempre ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Cambiano anche le modalità per effettuare la segnalazione:

- **Digitale** tramite piattaforma e compilazione del modulo online;
- **cartacea** con protocollazione riservata in doppia busta (*la prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante; la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al gestore della segnalazione;*
- **in forma orale**, alternativamente attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

Nel corso del 2025 è stata attivata la piattaforma che consente le segnalazioni in modalità digitale, disponibile al seguente link: <https://consac.segnalazioni.net/>.

Tuttavia, a seguito della entrata in vigore della nuova linea guida ANAC approvata con Delibera n. 478 il 26 novembre 2025 e della Delibera ANAC n. 479 dello stesso giorno che però interviene sulle procedure di segnalazione esterne e di modifica e integrazione della Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, la società ha già provveduto nel mese di Aprile 2026 ad adeguarsi alla nuova procedura interna di segnalazione, che prevede il coinvolgimento delle sigle sindacali ed ha adottato direttiva ad hoc recante le modalità interne di segnalazione, come previsto e richiesto dall'organo politico in sede di fissazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione.

Destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Ing. Gaetano Consalvo.

Azioni da intraprendere nel triennio:

Anno 2026: *Adeguamento e coordinamento alla disciplina recata dalle nuove linee guida ANAC approvate con Delibera n. 478 il 26 novembre 2025 e aggiornamento della Direttiva ad hoc.*

Anno 2027: *Formazione sulle nuove linee guida nn. 478 e 479 del 26 novembre 2025.*

Anno 2028: *Adozione di un Regolamento ad hoc.*

M05) La Formazione

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione, continua l'ANAC, deve essere di due tipi:

- una generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;
- una specifica, rivolta al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il PNA 2019, a pag. 62, in senso innovativo rispetto al passato, ha richiesto agli Enti una svolta epocale nello svolgimento della formazione, dove l'Autorità consiglia di scegliere percorsi formativi teorico - pratici.

Anche per il 2025, in linea di continuità con il 2024, sono state svolte giornate formative tanto nei confronti del personale dipendente quanto per i direttivi di natura teorico pratica. Di tanto se ne dà atto nell'ambito della Relazione annuale del RPCT, pubblicata in Società Trasparente al link:

[Relazione annuale RPCT 2025](#).

Tuttavia, in considerazione delle novità che hanno interessato la maggior parte delle misure di prevenzione per l'anno 2026 la formazione è implementata di 3 giornate formative dedicate ad approfondire: digitalizzazione, whistleblowing, pantoufalte, trasparenza amministrativa.

La misura è confermata per il 2027 e 2028 con 3 giornate formative mirate a completare la preparazione teorico pratica del personale dipendente sugli atti consequenziali alla adozione del presente PTPCT anche al fine di recepire meglio negli atti della società le modifiche normative sopravvenute.

M06) La rotazione

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione. A tal proposito la stessa ANAC ha affrontato il tema della rotazione ordinaria in molti aggiornamenti del PNA, dedicando un approfondimento nell'allegato 2 della Delibera nr. 1064 del 13 novembre 2019, da cui emerge, oltre ad una valenza preventiva, la capacità di favorire l'aggiornamento e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. *Di recente l'Autorità è intervenuta nuovamente con il parere 3849/2025.*

L' RPCT, in considerazione delle ridotte dimensioni della società, ha provveduto a predisporre nota indirizzata agli uffici al fine di individuare misure alternative alla rotazione ed è per questo che la misura va riprogrammata nel triennio 2026 - 2028.

Azioni da intraprendere:

Anno 2026: in senso innovativo rispetto al passato, al fine di attuare la segregazione, la determina dovrà recare l'attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi sia del funzionario estensore che del Direttore. Avvio del controllo sul 10% degli atti adottati nel II semestre.

Anno 2027: conferma della misura e verifica sul 10% delle determinazioni dirigenziali nel I e II semestre.

Anno 2028: conferma della misura.

M07) Monitoraggio dei termini del procedimento ed informatizzazione

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. L'informatizzazione rileva anche ai fini della valutazione ex art. 1 comma 8 bis della legge 190/2012. Questa misura diventa ancora più nevralgica se si pensa alla digitalizzazione degli appalti avviata con il nuovo Codice – Dlgs 36/2023- entrata a regime a decorrere dal 1° gennaio 2024. Ne è un esempio infatti il comunicato di Anac del 2 gennaio 2024 visibile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/dal-2-gennaio-scatta-la-digitalizzazione-degli-appalti.-ecco-come-avverra%C3%A0-e-cosa-cambia> .

Maggiore digitalizzazione significa del pari certezza dell'azione amministrativa e rispetto dei tempi procedurali, tra i quali per esempio quelli relativi al pagamento dei debiti commerciali. Infatti, a tal proposito, l'art. 4 bis del Dl PNRR ter n.13/2023 richiamato nella Circolare n. 1/2024 della Ragioneria Generale dello Stato, fissa l'obbligo del rispetto del pagamento delle fatture il cui sfioramento determina una decurtazione della retribuzione di risultato nella misura minima del 30%. *Cio' è stato ulteriormente confermato con la Circolare dell'8 novembre 2024 n. 36 recante Disposizioni in materia di riduzione dei pagamenti e al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_36_2024/ che ha esteso la riduzione dei tempi di pagamento a 30 o 60 giorni a tutte le transazioni commerciali.*

Il pagamento delle fatture oltre i tempi costituisce oggetto di richiamo e di ravvedimento e laddove ripetuto per almeno tre volte consecutive segnalazione all'UPD.

Nel 2025 è stata effettuata una implementazione delle verifiche (2 volte all' anno) nell'ambito dei controlli interni sul rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, come risulta dai verbali disponibili al seguente link: <https://consac.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html> .

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: *Implementazione della Verifica nell'ambito dei controlli interni dei tempi di pagamento delle fatture almeno due volte all'anno.*

Anno 2027: *Direttiva di conformazione sui tempi di pagamento delle fatture da parte del RPCT, previa comunicazione dei dati da parte del Direttore Generale.*

Anno 2028: *implementazione della misura per sopravvenute novità normative.*

M08) Inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/13

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale (D.lgs. n. 39/13), intendendosi per “**inconferibilità**” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “**incompatibilità**” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con **Atto di segnalazione dell’ANAC n. 1 del 18 gennaio 2017**, i destinatari del decreto sono “**coloro che ricoprono gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**”, di cui all’art.1, co. 2 lett. l), del D.lgs. n. 39/2013, **allorquando sono investiti di deleghe gestionali dirette** e il riferimento è agli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili.

Con Delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell’organo che ha conferito l’incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello stesso tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazione di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

Si segnala che, con Delibera n. 464 il 26 novembre 2025, l’Autorità ha provveduto ad adottare un provvedimento che di fatto sostituisce la Delibera ANAC n. 833/2016, chiarendo compiti e funzioni di vigilanza interna, cioè rimessa all’ RPCT ex art 15 del d.lgs. n. 39/13, ed esterna, che ricadono sull’ ANAC, con una precisazione importante sulla natura giuridica degli atti che può adottare. La delibera afferma, infatti, che si tratta di **provvedimenti di accertamento costitutivo di effetti giuridici**; pertanto, le parti coinvolte devono quindi adeguarsi a quanto statuito dall’Autorità, con la facoltà eventualmente di impugnare l’atto dinanzi al giudice amministrativo.

Per quanto attiene in particolare ai procedimenti per le sanzioni agli organi conferenti, la delibera specifica che - essendo il responsabile **RPCT** soggetto interno a un ente - **Anac** si riserva di verificare che gli sia garantita massima autonomia e indipendenza, e che non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi.

In linea con lo schema di PNA 2025, la delibera ricorda poi l’importanza dell’**attività di acquisizione e verifica sulle dichiarazioni** che devono essere rese da colui al quale l’incarico è conferito (all’atto della nomina sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità individuate).

Di recente, il decreto relativo alle cause di inconferibilità/ incompatibilità ha subito di verse modifiche ad opera della:

- Legge 12 aprile 2022 n. 35, che ha esteso l'ipotesi di inconferibilità per reati contro la pubblica amministrazione anche agli incarichi amministrativi di vertice negli enti privati in controllo pubblico;
- Legge 5 marzo 2024 n. 21 che ha riscritto l'art 4 del d.lgs. n. 39/13;
- Legge 8 agosto 2025 n. 122 che ha ridotto a 2 le ipotesi di inconferibilità con l'abrogazione definitiva dell'art 7 del d.lgs. n. 39/13;
- Legge 9 maggio 2025 n. 69, a cui si deve l'introduzione del comma 4 bis nell' art 12 del d.lgs. n. 39/13.

Tutte queste novità sono state recepite dall' Autorità **nell' allegato 1) al PNA 2025 recante gli schemi esplicativi per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/13**, a cui ha fatto seguito **la Delibera dell' 11 marzo 2026 recante i moduli ad hoc per tipologia di ente**, che la società utilizzerà in via sperimentale a partire dall' anno in corso.

Dallo statuto della società non risulta che siano state attribuite deleghe gestionali al Presidente del C.d.A. ma che le funzioni gestionali sono svolte dal Direttore che risulta pertanto essere destinatario della normativa.

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: adozione di nuova modulistica e Direttiva ad hoc agganciate alle novità normative e acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità con verifica dei carichi pendenti solo del Direttore Generale.

Anno 2027: implementazione della misura con acquisizione delle dichiarazioni da parte dei Quadri/ Responsabili di struttura o funzione e verifica della situazione di inconferibilità su almeno 2 dichiarazioni acquisite

Anno 2028: Acquisizione e verifica della dichiarazione di incompatibilità rilasciata dal Direttore Generale.

M09) Il divieto di *pantouflage*

Il divieto di *pantouflage* o revolving doors è un istituto volto a prevenire il rischio che durante il periodo di servizio il dipendente possa, con accordi fraudolenti, preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, sfruttando a proprio fine la sua posizione e il suo potere all' interno di una pubblica amministrazione o ente assimilato. Al tempo stesso, la norma che disciplina questo divieto e cioè l'art 53 c. 16 ter del d.lgs. n. 165/'01 è volta a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento di compiti istituzionali, prospettando al dipendente opportunità di assunzione nel privato, una volta cessato il rapporto con la società o ente pubblico, qualunque sia la motivazione.

L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 , infatti, prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Nelle società pubbliche, il combinato disposto degli artt. 1, co. 2 e 21 del d.lgs. n. 39/2013 consente, quindi, di ritenere che, con specifico riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, sono sottoposti al divieto di *pantouflage* i seguenti soggetti:

- **i titolari degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 richiamati dall'art. 21** dello stesso decreto ovvero:

- **gli incarichi amministrativi di vertice**, di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

- **gli incarichi di amministratore, quali gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette**, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato;

La violazione del divieto di *pantouflage*, comunque accertato, comporterà:

- 1) la nullità dell'incarico conferito e/o del contratto concluso con il soggetto privato;
- 2) l'esclusione dalle procedure di affidamento;
- 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di appartenenza dell'ex dipendente per i successivi tre (3) anni;
- 4) l'obbligo di restituzione al soggetto privato che ha assunto in violazione del divieto, i compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Con le linee guida del 2024 n. 493 e il nuovo Regolamento di vigilanza n. 493 bis/2024, l'Autorità è entrata nuovamente nel merito per quanto riguarda l'applicazione della misura, i casi in cui non si applica il divieto, le conseguenze derivanti dalla sua violazione ed è per questo che la società ha intenzione di introdurre questa importante misura.

Azioni da intraprendere nel triennio

Anno 2026: adozione di modulistica e predisposizione di una nota ad hoc per far conoscere la misura e la linea guida n. 493/24.

Anno 2027: Adozione di direttiva.

Anno 2028: Acquisizione delle dichiarazioni di *pantouflage* rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno.

M10) Verifica sui dati inseriti dal RASA su AUSA

Con comunicato del 28/12/2017 l'ANAC ha pubblicato le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto **Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)** incaricato della compilazione e aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA – istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa. Inoltre, l'aggiornamento 2024 al PNA 2022 ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

L'individuazione del RASA è una **misura organizzativa obbligatoria di trasparenza** in funzione della prevenzione della corruzione, così come precisato.

Ogni stazione appaltante è tenuta, quindi, con apposito provvedimento contestuale, a nominare il soggetto responsabile (RASA) incaricato della verifica e compilazione e del successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe.

Nella società Consa Gestioni Idriche spa, il ruolo di RASA è ricoperto dalla Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo.

Azioni da intraprendere nel triennio

2026 – 2027- 2028: verifica periodica dei dati inseriti su AUSA da parte dell'RPCT.

ART 6

MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Anno 2026: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2026 con redazione di verbale da pubblicarsi in AT sull'attuazione delle Misure anticorruzione.

Anno 2027: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2027 con redazione di verbale da pubblicarsi in AT sull'attuazione delle Misure anticorruzione.

Anno 2028: *Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.11.2028 con redazione di verbale da pubblicarsi in AT sull'attuazione delle Misure anticorruzione.*

II PARTE

SEZIONE TRASPARENZA

Come per le pubbliche amministrazioni, anche per gli enti in controllo pubblico, vigono le norme in materia di trasparenza, in applicazione della *verifica di compatibilità* con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla loro organizzazione ed attività esercitate, in ossequio alla determinazione n. 1134/17 dell'ANAC, alle vigenti norme in materia di digitalizzazione contenute nel nuovo codice appalti: artt. 20, 21, 23, 24, 26, 27 e 28 del d.lgs. n. 36/23.

Completano il quadro normativo, la Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 e la Delibera ANAC n. 497 di approvazione di 5 nuovi schemi di pubblicazione; pertanto, la società sarà interessata dal 21 gennaio 2026 a dare attuazione alla nuova disciplina recante i tre schemi di pubblicazione cui si aggiungeranno, con regime transitorio fino al 5 gennaio 2027, gli ulteriori 5 schemi pubblicati. La interlocuzione sarà costante con la società esterna al pari delle verifiche in corso di anno.

Non a caso per l'anno 2025 è stato individuato come obiettivo strategico "l'informatizzazione delle nuove Sezioni della Società Trasparente e adeguamento della precitata sezione alla Delibera n. 495/24 modificata dalla Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 con verifica straordinaria delle sottosezioni oggetto di modifica e pubblicazione del verbale in trasparenza.

Si allega al presente Piano, la griglia sugli obblighi di pubblicazione 2026, che rappresenta l'All.3, con riferimento alle strutture/funzioni aziendali responsabili delle pubblicazioni.

QUALITA' DEI DATI PUBBLICATI

Il documento deve essere in formato aperto, aggiornato e facilmente consultabile, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e CAD.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

L'art. art. 5 D.lgs. n. 33/2013 contiene la disciplina dell'accesso civico, distinguendo:

➤ l'accesso civico obbligatorio (o c.d. semplice) di cui all'art. 5, comma 1, in forza del quale: *chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L'accesso civico, quindi, e' circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.*

➤ l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, in forza del quale:
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013.

La società ha provveduto, non solo ad adottare **un Regolamento** recante la disciplina delle 3 forme di accesso disponibile al seguente link:

<https://consac.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/accesso-civico/regolamento-in-materia-di-accesso-documentale-accesso-civico-semplificato-ed-accesso-civico-generalizzato-approvato-con-delibera-cda-di-consac-n-34-del-30-07-2024.html>, ma anche ad attivare **una piattaforma** in modo da garantire la presentazione telematica dell'istanza e della relativa procedura visibile al seguente link: <https://consac.accessocivico.eu/>.

Il RPCT controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato sulla base di quanto strettamente stabilito dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Soggetti istituzionali a cui rivolgersi

1) RPCT: Ing. Gaetano Consalvo – mail: consalvo@consac.it

Il titolare del potere sostitutivo verrà nominato dalla Società entro fine 2026.

Per l'anno 2026 e per quelli successivi, in aggiunta alle verifiche straordinarie sulla sezione Società trasparente, l'RPCT provvederà a verificare, sia nel I che II semestre, le **istanze di accesso** che perverranno agli uffici, e a pubblicare gli esiti delle verifiche effettuate tramite pubblicazione del relativo verbale in Società Trasparente.

PRIVACY E RISERVATEZZA

Il popolamento della sezione Società Trasparente avviene nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati”, nonché nel rispetto della riservatezza e in conformità al GDPR n. 679/16.

ENTRATA IN VIGORE

Entrata in vigore del PTPCT 2026- 2028

Il presente aggiornamento del PTPCT 2026 - 2028 di Consac gestioni idriche spa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Società/altri contenuti – corruzione. Esso viene pubblicato, altresì, nella Sezione Società Trasparente/Disposizioni Generali/ piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e in altri contenuti/ piano di prevenzione.

Vallo della Lucania, 22 giugno 2026

L' RPCT

Ing. Gaetano Consalvo

ALLEGATI

- 1) All. 1 - Mappatura parziale dei processi.pdf
- 2) All. 2 - Misure generali.pdf
- 3) All. 3 - Griglia sugli obblighi di pubblicazione 2026.pdf